139/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79770**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis (omissis), il omissis, ed ivi residente in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, dall'Avv. Lucia Vitale (C.F. VTLLCU72B51H224M; pec: luciavitale@ordineavvocatiroma.org; fax 06.3701270) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale G. Mazzini, n.140;

- *ricorrente* –

CONTRO

- l'**I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**, (CF: 80078750587), con sede in Roma, alla

Via Ciro il Grande, n. 21 – in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 23.1.2023, allegata all'atto di costituzione in giudizio;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *resistente* –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Fortunato Vitale su delega orale per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via principale, in proprio, al fine di ottenere, previa disapplicazione del verbale di invalidità civile:

I. il riconoscimento che, in relazione alla domanda d'invalidità civile del 20.01.2022, è affetto da infermità che riducono la sua capacità lavorativa in

misura superiore al 74%, ovvero la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa dell'istante volta ad ottenere, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, ai sensi dell'art.80, comma 3, l. 23 dicembre 2000 n.388;

II. il riconoscimento del diritto, dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2022 o dalla data che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU di cui chiede l'ammissione, alla maggiorazione contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n.388,

con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1. In punto di fatto ha rappresentato che:

a. di essere dipendente pubblico, quale insegnante;

b. a seguito di domanda presentata in data 20.01.2022, in data 12.05.2022, il ricorrente veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50% per: "*Diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia. Vasculopatia cerebrale cronica. Pregressa ipostenia emilato sn (2/2022). Gastropatia da MRGE*" (doc.1 – verbale visita);

c. viceversa, il ricorrente affetto dalle suddette patologie, presenta, in tesi, la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% ai fini della maggiorazione contributiva di cui alla l. n. 388 del 2000, come si evince dalla relazione medica, allegata al ricorso;

1.2. In punto di diritto ha richiamato la disposizione recata dall'articolo ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n.388.

1.2 In conclusione, chiede:

I. accertare e dichiarare che, in relazione alla domanda d'invalidità civile del 20.01.2022, il ricorrente è affetto da infermità che riducono la sua capacità lavorativa in misura superiore al 74%, ovvero la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa dell'istante volta ad ottenere, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art.80, comma 3, l. 23 dicembre 2000 n.388;

II. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2022 o dalla data che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU di cui chiede

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'ammissione, alla maggiorazione contributiva ai sensi dell'art.80 comma 3 Legge 23 dicembre 2000 n.388,

con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, onde accertare i requisiti sanitari ex l. n. 388 del 2000, ovvero un'invalidità superiore al 74%.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Si è costituito l'I.N.P.S. con memoria di costituzione e risposta.

2.1 In dettaglio:

a. quanto alla domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art.80 l. n. 388 del 2000, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che l'odierno ricorrente è ancora in attività di servizio e che, non avendo diritto, allo stato, al trattamento pensionistico, non ha presentato e non poteva presentare la domanda di pensione, in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi;

b. ha eccepito l'infondatezza della domanda;

c. in via istruttoria, si è opposto all'istanza di CTU.

2.2 In conclusione, chiede:

I. in via principale, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e comunque e infondata in fatto ed in diritto,

con il favore delle spese.

3. In esito all'udienza del 13.12.2023, con ordinanza n. 199/2023 in data 14.12.2023, questo Giudice, ordinava:

a. alla parte ricorrente di depositare, nel termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla data di comunicazione dell'ordinanza, sia copia integrale, leggibile, del documento, su cui è stata apposta la procura del ricorrente, il cui stralcio è stato allegato al ricorso come doc. 1, sia copia dell'istanza presentata all'I.N.P.S. in data 20.1.2022, menzionata nel ricorso;

b. all'I.N.P.S. di depositare il fascicolo amministrativo, nel termine di gg. 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza,

e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.5.2024.

4. Parte ricorrente ottemperava all'ordinanza, mentre l'I.N.P.S. non vi provvedeva.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. In esito all'udienza del 15.5.2024, con ordinanza n. 82/2024 in data 20.5.2024, al fine di accertare la presentazione all'I.N.P.S. dell'istanza dei benefici richiesti, questo Giudice, reiterava l'ordine all'I.N.P.S. di depositare il fascicolo amministrativo, nel termine di gg. 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. L'I.N.P.S. depositava in data 31 maggio 2024 nota di deposito, corredata da documentazione costituita dal verbale sanitario relativo all'invalidità civile ed una relazione del competente servizio che attestava l'assenza di istanza agli atti per i benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

7. In data 25 febbraio 2025 parte ricorrente depositava note autorizzate, unitamente a documentazione con cui insisteva per le conclusioni rassegnate nel ricorso.

8. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve in parte dichiararsi il difetto parziale di giurisdizione e, per il resto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via principale, in proprio, al fine di ottenere, previa disapplicazione del verbale di invalidità civile:

I. il riconoscimento che, in relazione alla domanda d'invalidità civile del 20.01.2022, è affetto da infermità che riducono la sua capacità lavorativa in misura superiore al 74%, ovvero la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa dell'istante volta ad ottenere, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, ai sensi dell'art.80, comma 3, l. 23 dicembre 2000 n.388;

II. il riconoscimento del diritto, dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2022 o dalla data che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU di cui chiede l'ammissione, alla maggiorazione contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n.388,

con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In via pregiudiziale, posto che la prima domanda appare riferita prioritariamente all'istanza di invalidità civile (come si evince anche dalle conclusioni delle note depositate in data 25.2.2025) e solo in via alternativa al beneficio pensionistico, deve essere dichiarato, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU., 23.10.2014, *n.* 22550) innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ed infatti nella nota dell'I.N.P.S. di comunicazione dell'esito della visita, con cui viene trasmesso il verbale qui impugnato (all. 1 al ricorso), è testualmente riportato che "*contro tale decisione,* (la destinataria, ndr) *può presentare ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione*".

Peraltro, incidentalmente si nota che, non essendo stata introdotta da parte ricorrente specifica istanza di accertamento tecnico preventivo in tal senso, non si verte in un'ipotesi di domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate

al riconoscimento del beneficio pensionistico introdotta o dell'assegno di invalidità introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445-bis c.p.c., che, viceversa, radicherebbe la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903; id., 14.4.2020, n. 7830).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda giudiziale relativa all'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

5. In relazione al beneficio pensionistico da ultimo menzionato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due distinti profili.

5.1 Per un primo aspetto, con riguardo all'ammissibilità *ex* art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in relazione alla domanda dei benefici pensionistici appena menzionati.

5.1.1 Dagli atti processuali, anche a seguito delle ordinanze istruttorie, emerge che parte ricorrente

non ha mai presentato all'I.N.P.S. istanza per il riconoscimento dei benefici *ex* art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

Deve, infatti, evidenziarsi che il verbale della Commissione Medica afferisce all'accertamento dell'invalidità civile sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5.1.2 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. II app., 17.4.2024, n. 227; sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253 e Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; Cdc, sez. II app., 25.7.2019, n. 268; questa Sezione, 17.10.2024, n. 480/2024).

5.2 Il secondo profilo di inammissibilità concerne la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

5.2.1 Infatti, la Corte di cassazione (sez. lav., 2911.2019, n. 31284; id, 9.4.2019, n. 9877) sulla scorta di un orientamento già consolidato, ha affermato che per fruire dei benefici qui richiesti occorre la contestuale presentazione dell'istanza di pensione, nei seguenti termini: "*Il beneficio è,*

infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto."

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.

Tale orientamento peraltro è stato fatto proprio da questa Sezione con sentenza 2.4.2021, n. 314/2021.

5.2.2 Anche per questo profilo, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Non appaiono scalfire le conclusioni qui raggiunte i contenuti delle note autorizzate depositate da parte ricorrente, atteso che la giurisprudenza ivi allegata appare, ad una attenta lettura, conforme a quanto qui ritenuto, sulla base di giurisprudenza anche di appello, comunque, più recente e condivisa.

7. Conclusivamente, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in

favore del giudice ordinario, mentre per il resto, il ricorso è inammissibile.

8. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale devono ritenersi la questione di giurisdizione e quella di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'articolo 17, comma 2, c.g.c.;
- per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

